

STATUTO

**PCF PROGETTO CAGLIARI
FUTURA SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MONSERRATO CA VIA NENNI 5

Numero REA: CA - 283893

Codice fiscale: 03602870929

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 13-04-2015 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "A" VOLUME N° 28.450

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

È costituita una società cooperativa denominata: **"PCF Progetto Cagliari Futura Società Cooperativa Sociale"**.

La sede è fissata nel Comune di Monserrato (CA) all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese.

La decisione di variare l'indirizzo, nell'ambito dello stesso Comune è di competenza dell'organo amministrativo. L'Organo Amministrativo può istituire agenzie ed uffici anche in altre località.

ARTICOLO 2 - DURATA

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2060 potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea anche prima della data di scadenza.

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO

ARTICOLO 3 - NORMATIVA GENERALE

Alla Cooperativa si applicano le disposizioni previste nel presente statuto e nei rela-

tivi regolamenti attuativi, nonchè le prescrizioni stabilite dalla legge n° 381 dell'8 novembre 1991 e quelle contenute nel Titolo VI del codice civile. In quanto compatibili, si applicano le disposizioni previste dal Titolo V del codice civile, in materia di società a responsabilità limitata.

ARTICOLO 4 - NORMATIVA SPECIALE

La Cooperativa adotta il modello societario della società a responsabilità limitata in quanto compatibile con la disciplina prevista dal codice vigente in materia di società cooperative.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.

ARTICOLO 5 - REGIME MUTUALISTICO

La cooperativa, nell'ambito delle proprie attività, intende orientare la gestione sociale al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente ai sensi dell'articolo 2512 e seguenti del codice civile.

A norma dell'articolo 2514 del codice civile troveranno applicazione nella Cooperativa i principi della mutualità prevalente e quin-

di:

1. il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

2. il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

3. il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

4. l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

SCOPO - OGGETTO - ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

ARTICOLO 6 - SCOPO SOCIALE

La Cooperativa sociale intende perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento del-

le attività indicate all'art. 7 del presente statuto finalizzato all'inserimento lavorativo anche di persone svantaggiate, secondo quanto previsto dall'art. 1 lettera b) della legge 8 novembre 1991 n° 381 e successive modifiche.

In vista di tali fini, la Cooperativa persegue lo scopo di procurare ai soci il collocamento del loro lavoro e consentire agli stessi una continuità lavorativa alle migliori condizioni per mezzo delle attività sociali, nonché contribuire al miglioramento delle loro condizioni economiche, sociali e professionali.

Riguardo ai rapporti mutualistici la Cooperativa deve rispettare il principio di parità di trattamento fra i soci cooperatori.

Con deliberazione dell'organo amministrativo potrà dare altresì adesione ad organismi associativi, economici o sindacali che si propongono iniziative di carattere mutualistico, cooperativistico, di lavoro e solidaristico.

La cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del Movimento Coope-

rativo italiano ed europeo.

Per ciò stesso la cooperativa, aderisce alla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue e ai suoi organi periferici, nella cui giurisdizione ha le proprie sedi.

ARTICOLO 7 - OGGETTO SOCIALE

La Cooperativa, considerata l'attività mutualistica di riferimento, nonchè dei requisiti e degli interessi dei soci, intende realizzare i propri scopi sociali attraverso attività commerciali e/o di servizi che abbiano ad oggetto le seguenti attività:

- la fornitura di servizi di pulizia e manutenzione degli ambienti sia pubblici che privati, compreso uffici, abitazioni e strade; raccolta rifiuti (pulitori, netturbini e simili), la gestione di impianti di raccolta, smaltimento, recupero e trattamento di ogni genere e di ogni tipo nonché attività relative alla raccolta differenziata dei rifiuti; il servizio di trasporto persone o cose per conto proprio e/o per conto terzi, l'attività di facchinaggio; la gestione, la manutenzione d'impianti a destinazione collettiva: parcheggi pubblici e privati di va-

rio genere, campi sportivi, palestre, cimiteri, parchi, giardini, spiagge; il servizio di portierato; la gestione, l'organizzazione e l'amministrazione contabile e del personale di aziende per conto terzi; la produzione e la personalizzazione di strumenti informatici per la gestione, l'organizzazione e il controllo dei processi aziendali; la prestazione di servizi e attività di consulenza per la sicurezza informatica, logica, e fisica; la prestazione di servizi per enti pubblici e privati; il servizio di vigilanza e sicurezza per imprese turistiche, pubblici servizi e comunità; il servizio di ricezione e ospitalità in strutture turistiche, alberghiere e di ristorazione; la fornitura di servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e delle strutture della ristorazione, alberghiere e turistiche; distribuzione di pasti precotti, la gestione di mense e self-service all'interno di strutture ricettive private, aziendali e pubbliche; la gestione di strutture ricettive, ristoranti, bar e punti di ristoro all'interno di impianti sportivi; commercia-

lizzazione di attrezzature e materiale di consumo per bar, alberghi, ristoranti, e comunità; la gestione di servizi di accoglienza ed assistenza in occasione di convegni, congressi, seminari e simili; servizi di sorveglianza, vigilanza e custodia di cantieri, impianti e aree in genere; l'organizzazione di corsi di formazione professionale inerenti le attività di cui all'oggetto sociale volte a potenziare, tramite la formazione, le capacità tecnico-professionali dei soci della cooperativa, tecnici, dirigenti, nonché dei giovani in cerca di lavoro, e di occupazione, dei lavoratori di mobilità, cassaintegrati, disoccupati e comunque di lavoratori interessati a processi di riqualificazione e di riconversione; la gestione di comunità di accoglienza di persone in stato di bisogno e servizi connessi quali a titolo esemplificativo disbrigo pratiche, richieste e ritiro certificati e documenti, richieste e ritiro di farmaci ed esami clinici, spesa alimentare e varia, spedizioni a mezzo posta e corriere; manutenzione di verde pubblico e privato; attività di trasloco pubblico e

privato; gestione biblioteche, cineteche, musei, strutture monumentali d'interesse culturale, artistico, storico, servizi culturali in genere, e organizzazione mostre, mercati, meeting utili per la cooperativa sociale, servizi e gestione di attività turistiche, sportive e del tempo libero.

La Cooperativa potrà avvalersi di tutte le provvidenze agevolative previste da leggi regionali, nazionali e comunitarie per l'imprenditoria e quant'altro dovesse rendersi accessibile e che l'organo amministrativo riterrà utili al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

La Cooperativa, infine, potrà compiere tutti gli atti ritenuti necessari o soltanto utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, così in breve potrà porre in essere operazioni mobiliari, immobiliari, industriali, commerciali e finanziarie, compreso il rilascio di garanzie reali anche a favore di terzi e quale terza datrice di ipoteca e/o garanzie personali nei confronti dei soci o società controllate comunque non nei confronti del pubblico nè in via prevalente.

Potrà assumere interessenze e partecipazioni in altre società ed enti aventi scopo analogo od affine al proprio.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale ai sensi della Legge 31 gennaio 1992 n° 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dai soci.

La Cooperativa può aderire o stipulare con-

tratti per la partecipazione a gruppi cooperative paritetici, ai sensi dell'art. 2545 septies del codice civile, previa delibera da parte dell'Assemblea dei soci.

ARTICOLO 8 - ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

La Cooperativa nello svolgimento della propria attività, si avvarrà, prevalentemente, delle prestazioni lavorative dei soci e comunque, avvalendosi anche di soggetti diversi dai soci.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e dell'oggetto sociale, potrà comunque occasionalmente ovvero in modo continuativo avvalersi della prestazione di terzi soggetti con i quali si converrà la natura ed il tipo di rapporto di prestazione da instaurare.

Riguardo ai rapporti mutualistici, la cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento tra i soci cooperatori.

Le modalità di assunzione e di nomina del personale, nonché i diritti, i doveri, le attribuzioni e le mansioni dello stesso, troveranno fonte nel Regolamento di cui

all'art. 6 della Legge 3 aprile 2001, n° 142 e nel rispetto comunque delle vigenti norme di legge, del contratto collettivo nazionale di settore ed in particolare rispettando le prescrizioni di cui alla Legge n° 381 del 1991 secondo quanto previsto dall'art. 111 *septies* disp. att. del codice civile.

I SOCI

ARTICOLO 9 - REQUISITI DEI SOCI

Il numero dei soci è illimitato e variabile ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge

Ove il numero dei soci divenga inferiore a quello stabilito dalla legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 4, 2° comma della legge 381/91 o in ordine all'impiego nella Cooperativa di persone svantaggiate, possono essere soci lavoratori le persone che siano capaci di agire, che esercitino arti o mestieri attinenti all'attività della Cooperativa e che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e spe-

cializzazione professionale, possano partecipare direttamente ai lavori della Cooperativa ed attivamente cooperare al suo esercizio e sviluppo.

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

1.1 Soci lavoratori: Possono essere soci lavoratori, tutte le persone fisiche aventi capacità di agire, che esercitano l'arte o il mestiere corrispondenti alla specialità della Cooperativa e abbiano maturato una capacità professionale nei settori definiti nell'oggetto della società e che attivamente possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali.

Possono essere soci anche tecnici, consulenti e/o collaboratori aventi una specifica caratterizzazione professionale nel numero ritenuto indispensabile per il buon funzionamento della società.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la Cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse

tipologie previste dalla legge, o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana.

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, la prestazione di lavoro dello stesso ed il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito Regolamento, redatto dal Consiglio di Amministrazione ed approvato dall'Assemblea dei soci in conformità a quanto stabilito dalla legge 142/2001 e successive modificazioni.

1.2 Soci in prova *(a norma dell'art. 2527)*

sono soci cooperatori ammessi in una categoria speciale in virtù dell'interesse alla loro formazione ovvero al loro inserimento nell'impresa. Tali soci non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori. Al termine di un periodo di cinque anni il nuovo socio è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori.

Il socio in prova ha l'obbligo di partecipare alla vita sociale ma non ha diritto di voto nelle assemblee.

Nel caso tale categoria superi il limite anzidetto il Consiglio di Amministrazione provvederà al ripristino dei rapporti previsti dalla legge o dall'atto costitutivo.

Quando i soci sono almeno nove, possono altresì essere soci soggetti diversi dalle persone fisiche, ed in particolare **persone giuridiche** pubbliche o private le cui attività siano conformi allo scopo perseguito dalla cooperativa ed abbiano i requisiti necessari per l'ammissione nella società.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie sopraindicate.

I regolamenti che disciplinano il rapporto di scambio mutualistico dovranno prevedere il principio della parità di trattamento tra tutti i soci appartenenti alle medesime categorie.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività della Cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei

soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

Possono essere altresì ammessi come soci anche elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

Non possono in ogni caso essere ammessi come soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella della Cooperativa.

È, inoltre, fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad altre Cooperative che perseguono identici scopi sociali ed esplicano una attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti.

ARTICOLO 10 - DOMANDA DI AMMISSIONE

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere almeno i seguenti dati ed elementi:

a) - se **persona fisica** - autocertificazione dalla quale risulti: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, cittadinanza, titolo di studio, competenze

professionali o titoli specifici, recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica, fotocopia di un documento valido di riconoscimento;

b) - se **persona giuridica** - denominazione sociale, sede e codice fiscale; inoltre, devono indicare i dati sociali e il nominativo della persona delegata a rappresentarla nei rapporti con la cooperativa, nonché allegare la deliberazione dell'organo competente che ha deciso l'adesione;

c) - l'indicazione della effettiva attività svolta, della eventuale esperienza professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della Cooperativa, delle specifiche competenze possedute nonché del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di scambio mutualistico che intende instaurare in conformità con il presente statuto e con l'apposito regolamento;

d) - l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere che non dovrà comunque mai essere inferiore al limite minimo né superiore al limite massimo fissato dalla legge;

e) - la dichiarazione di rispettare il pre-

sente Statuto, i Regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali.

ARTICOLO 11 - PROCEDURA DI AMMISSIONE

L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui all'articolo 9) e l'inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera entro 60 (sessanta) giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'organo amministrativo deve motivare entro 60 (sessanta) giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato.

In tal caso, l'aspirante socio può, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'Assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione assembleare difforme da quella dell'organo amministrativo,

quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'Assemblea con deliberazione da assumersi entro 30 (trenta) giorni dalla data dell'Assemblea stessa.

L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

ARTICOLO 12 - OBBLIGHI DEI SOCI

I soci sono obbligati a versare con le modalità e i termini che verranno indicati dall'organo amministrativo:

- le quote sociali sottoscritte;
- l'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'Assemblea;
- l'eventuale tassa di ammissione deliberata dall'organo amministrativo.

Essi inoltre sono obbligati a mettere a disposizione le loro capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della Cooperati-

va.

I soci infine, si obbligano ad osservare le disposizioni dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori.

Il socio che intende trasferire le proprie quote deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, indicando: il nome, la residenza e tutte le generalità dell'aspirante acquirente, i requisiti personali da questi posseduti e il prezzo pattuito per la cessione.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'auto-rizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Tribunale.

ARTICOLO 13 - CATEGORIA SPECIALE PER I NUOVI SOCI COOPERATORI

I nuovi soci cooperatori possono essere ammessi, a giudizio insindacabile dell'organo amministrativo, tenuto conto del quanto indicato nella domanda di ammissione, nella speciale categoria dei soci di cui al 3° comma dell'art. 2527 del codice civile.

Tale categoria è istituita in ragione dell'interesse alla loro formazione professionale, ovvero, al loro inserimento nell'impresa.

I soci iscritti nella categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

L'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali:

- coloro che devono completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed

economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della Cooperativa;

- coloro che sono in grado di concorrere, ancorchè parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della Cooperativa.

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito Regolamento, stabilisce almeno:

- la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale che non può comunque superare il limite di 5 (cinque) anni;

- i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della Cooperativa;

- il numero delle quote che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore ad 1/3 (un terzo) di quello previsto per i soci ordinari.

Ai soci speciali può essere erogato il ri-

storno, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore.

I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2476 del codice civile.

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'art. 11 del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 15 (quindici) del presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla Cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della Cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dagli articoli 10, 11 e 12.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli o dell'apposito Regolamento, l'organo

amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dagli articoli 15 e 16.

ARTICOLO 14 - RECESSO

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio che:

a) - abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) - non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.

L'organo amministrativo deve esaminarla entro 60 giorni dalla ricezione per verificare la ricorrenza o meno dei motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimano il recesso.

Se i presupposti del recesso non sussistono, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio.

Il socio, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione ai sensi di legge.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

ARTICOLO 15 - ESCLUSIONE DEL SOCIO

L'esclusione è pronunciata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge nei confronti del socio:

a) che non risulti avere o abbia perduto i requisiti previsti per l'ammissione in cooperativa;

b) che venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;

c) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente articolo 9);

d) che compia attività dannosa per la cooperativa o che sia in concorrenza con essa o che sia in conflitto d'interessi rispetto alla carica assunta all'interno della stessa;

e) che non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente statuto, dai regolamenti, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

f)	che senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento delle quote sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;	
g)	che in qualunque modo danneggia moralmente o materialmente la società, oppure fomenta dissidi o disordini tra soci;	
h)	che volontariamente abbia rassegnato le proprie dimissioni dal rapporto ulteriore di lavoro subordinato o abbia dichiarato la sua volontà di interrompere qualsiasi altro rapporto di lavoro;	
i)	che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori;	
l)	che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;	
m)	il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla coopera-	

tiva per inadempimento.

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione, può proporre opposizione ai sensi di legge.

ART. 16 - PROVVEDIMENTI IN CASO DI RECESSO ED ESCLUSIONE

Salvo diversa e motivata decisione dell'organo amministrativo, alla deliberazione di recesso o di esclusione del socio cooperatore consegue la risoluzione dell'ulteriore rapporto di scambio mutualistico.

In caso di recesso, l'ulteriore rapporto di scambio mutualistico, si risolverà alla data di delibera dell'organo amministrativo con cui si constatano i legittimi motivi del recesso.

In caso di esclusione, l'ulteriore rapporto di scambio mutualistico, si risolverà a far data dalla comunicazione del provvedimento di esclusione.

ART. 17 - DIRITTI CONSEGUENTI AL RECESSO O ALL'ESCLUSIONE

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il

diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.

La liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies del codice civile.

Il rimborso del capitale sociale effettivamente versato e dell'eventuale sovrapprezzo deve essere fatto entro il termine massimo di 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio può avvenire in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di tre anni.

ARTICOLO 18 - MORTE DEL SOCIO

In caso di morte, gli eredi del socio defun-

to hanno diritto di subentrare nella qualità di socio, a condizione che posseggano i requisiti previsti per l'ammissione; l'accertamento di tali requisiti è effettuato con delibera dell'organo amministrativo.

Qualora gli eredi non possano subentrare per carenza dei requisiti o non intendano esercitare il diritto di subingresso, conseguono il diritto al rimborso della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo.

STRUMENTI FINANZIARI

ARTICOLO 19 - STRUMENTI FINANZIARI

Con deliberazione dell'Assemblea, la Cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 del codice civile e dell'articolo 111-octies delle disposizioni attuative.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa Assemblea, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;

- le modalità di circolazione;

- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;

- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

All'Assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto.

E' fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi di cui all'art. 23 del presente

statuto.

TITOLO VI

PATRIMONIO SOCIALE, RISTORNI, BILANCIO E RIPARTO DEGLI UTILI

ARTICOLO 20 - PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

- da un numero illimitato di quote sociali del valore nominale di euro 25,00 (venticinque virgola zero zero);

- dagli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 19 del presente statuto;

2) dalla riserva legale formata con gli utili di cui al successivo articolo 23) e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;

3) dall'eventuale sovrapprezzo quote sociali formato con le somme versate dai soci ai sensi del presente statuto e delle deliberazioni degli organi sociali;

4) dalla riserva straordinaria;

5) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'Assemblea e/o previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sociali sottoscritte.

Le riserve, ad eccezione di quella di cui al punto 3, sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci durante la vita della Cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

ARTICOLO 21 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio in base ai principi e alle disposizioni di cui agli artt. 2423 e seguenti del codice civile.

Gli amministratori documentano in nota integrativa le condizioni di prevalenza ai sensi dell'art. 2513 del codice civile.

Il bilancio è accompagnato dalla relazione sulla gestione nella quale dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti

nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico in conformità con il carattere di cooperativa a mutualità prevalente della società.

In tale relazione gli amministratori illustrano anche le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Cooperativa entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'organo amministrativo, con propria deliberazione presa prima della scadenza dei 90 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, dovrà enunciare le particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente necessario il prolungamento del termine fino a 180 giorni. Le ragioni della dilazione dovranno risultare nella relazione sulla gestione.

Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato annualmente presso l'Albo delle cooperative a mutualità prevalente.

ARTICOLO 22 - RISTORNI

L'Assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, può deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, in favore dei soci cooperatori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori in proporzione alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali debbono risultare in linea con le seguenti direttive:

- a) - aver agito nell'ambito della Cooperativa attivamente per il perseguimento dell'oggetto sociale;
- b) - non trovarsi nella condizione di morosità nei confronti della Cooperativa;
- c) - non essere stati richiamati verbalmente ovvero per iscritto per atti, fatti, comportamenti ritenuti dannosi per la Cooperativa;
- d) - essere soci della cooperativa da almeno

dodici mesi;

e) - non aver presentato richiesta di dimissioni dalla Cooperativa.

I ristorni possono essere erogati in denaro ovvero mediante aumento gratuito del valore delle quote sociali sottoscritte e versate.

Allo stesso modo la suddetta delibera assembleare può operare la ratifica dello stanziamento dei ristorni già previsto dagli amministratori.

ARTICOLO 23 - DESTINAZIONE DELL'UTILE

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dell'utile netto destinandolo:

a) - una quota non inferiore al 30% (trenta per cento) alla riserva legale;

b) - una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della Cooperazione nella misura e con le modalità previste dalla legge;

c) - un eventuale quota destinata ai soci cooperatori a titolo di ristorno, nei limiti e secondo le previsioni stabiliti dalle leggi vigenti in materia e dal precedente art. 22);

d) - un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato da distribuire in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo; è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore;

e) - un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalle leggi in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;

f) - quanto residua alla riserva straordinaria.

In ogni caso l'Assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge ai fini del mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali ed in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli utili di esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili.

ARTICOLO 24 - TRASFERIMENTO DELLE QUOTE SOCIALI

Il socio che intende trasferire le proprie quote sociali deve darne comunicazione

scritta all'organo amministrativo con lettera raccomandata. Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli; esse si considerano vincolate soltanto a favore della Cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggano con la medesima.

Il creditore particolare del socio cooperatore, finchè dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo..

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine il socio è libero di trasferire le proprie quote sociali e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente a condizione che abbia i requisiti richiesti per l'ammissione.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione al trasferimento delle quote deve essere motivato. Contro il diniego il socio può, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, proporre opposizione ai sensi di legge.

ORGANI SOCIALI

ARTICOLO 25 - SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E ORGANI SOCIALI

Gli organi sociali sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'organo amministrativo;
- c) organo di controllo se nominato;

ASSEMBLEA

ARTICOLO 26 - CONVOCAZIONE

L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo mediante avviso contenente l'indicazione delle materie da trattare, del luogo dell'adunanza e della data e ora della prima e della seconda convocazione che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima; l'avviso deve essere recapitato ai soci almeno 8 giorni prima dell'adunanza, nel domicilio risultante dal libro dei soci, per lettera raccomandata o con altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento.

In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori, i sindaci effettivi o il revisore sono presenti ov-

vero, per dichiarazione del Presidente dell'Assemblea, risultino informati della riunione e degli argomenti da trattare, senza aver manifestato opposizione. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'Assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta da conservarsi agli atti della società nella quale dichiarano di essere informati della riunione e di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, entro termini più lunghi (comunque non superiori a 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio) così come previsto nell'art. 21 del presente statuto.

Essa è chiamata a riunirsi, inoltre, ogni qual volta sia ritenuto necessario dall'organo amministrativo o ne sia fatta richiesta per iscritto, contenente l'indicazione delle materie da trattare, da tanti soci che esprimano almeno un terzo dei voti spettanti ai soci cooperatori.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 20 (venti) giorni dalla data di presentazione della richiesta stessa.

Per le decisioni che riguardano:

- le modifiche all'atto costitutivo e allo statuto sociale;

- le operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

- lo scioglimento della società;

- la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;

la deliberazione dell'Assemblea deve essere assunta alla presenza di un notaio.

ARTICOLO 27 - DECISIONI DEI SOCI RIUNITI IN ASSEMBLEA

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno 1/3 (un terzo) del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

1.1'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili;

2.1a nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;

3.1a nomina dei sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale e del Revisore;

4.1e modificazioni dello statuto;

5.1a decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;

6.1a decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

7.1a nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'articolo 2479-bis del codice civile.

ARTICOLO 28 - COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è validamente costituita:

- in prima convocazione quando intervengono

personalmente o per delega la metà più uno dei voti spettanti ai soci;

- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea, sia in prima come in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentanti.

Tuttavia, l'Assemblea convocata per le modificazioni dell'atto costitutivo e/o dello statuto; sulle decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci nonché lo scioglimento e la liquidazione della società, sia in prima, sia in seconda convocazione, delibererà validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti spettanti.

ART. 29 - DIRITTO DI VOTO E RAPPRESENTANZA
IN ASSEMBLEA

Nell'Assemblea hanno diritto di voto coloro

che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e che non siano in mora nel pagamento delle quote sociali sottoscritte, fermi rimanendo i limiti al diritto di voto previsti per i soci iscritti nella categoria speciale dall'art. 13) del presente statuto.

Ogni socio ha un solo voto qualunque sia il numero delle quote sociali possedute; per i soci iscritti nella categoria speciale si rinvia all'art. 13) del presente statuto.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto. Ad ogni socio non possono essere conferite più di due deleghe.

ARTICOLO 30 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione o da persona designata dall'Assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti.

La nomina del segretario, che può essere

scelto anche fra i non soci, è fatta dall'Assemblea con la maggioranza dei voti presenti.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

ORGANO AMMINISTRATIVO

ARTICOLO 31 - AMMINISTRATORI

La Cooperativa può essere amministrata, alternativamente:

- a) da un Amministratore Unico;
- b) da un Consiglio di Amministrazione composto da due a nove membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina;
- c) da due o più amministratori con poteri congiunti, disgiunti o da esercitarsi a maggioranza e salvo quanto disposto dall'art. 2475 ultimo comma del codice civile.

Qualora vengano nominati più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un consiglio di

amministrazione.

In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, l'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purchè la maggioranza del Consiglio di Amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori.

L'Amministratore Unico o gli amministratori di cui al punto c) devono essere scelti unicamente tra i soci cooperatori. Gli amministratori possono essere nominati anche a tempo indeterminato.

In caso di nomina a tempo determinato, la cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente e un Vice - Presidente.

Nel caso di nomina di più amministratori, al momento della nomina i poteri di amministrazione possono essere attribuiti agli stessi congiuntamente, disgiuntamente o a maggio-

ranza, ovvero alcuni poteri di amministrazione possono essere attribuiti in via disgiunta e altri in via congiunta. In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina, sempre che si debba escludere che si sia previsto un consiglio di amministrazione, in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intendono attribuiti agli amministratori disgiuntamente tra loro.

Nel caso di amministrazione congiunta, i singoli amministratori non possono compiere alcuna operazione, salvi i casi in cui si renda necessario agire con urgenza per evitare un danno alla società. Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

Qualora l'amministrazione sia affidata disgiuntamente a più amministratori, in caso di opposizione di un amministratore all'operazione che un altro intende compiere, competenti a decidere sull'opposizione sono i soci, che decidono con voto favorevole di coloro che rappresentano più della metà del

capitale sociale.

ARTICOLO 32 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori.

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, la

proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione della Cooperativa.

In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475, comma 5, del codice civile, nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il Consiglio di Amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale, nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della

prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con decisione approvata dal collegio sindacale se nominato, purchè la maggioranza sia sempre costituita da amministratori soci cooperatori nominati dall'Assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'Assemblea quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perchè provveda alla sostituzione dei mancanti.

Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

ARTICOLO 33 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

L'organo amministrativo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. In sede di nomina possono tuttavia essere

indicati i limiti ai poteri degli amministratori.

Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri ovvero a uno o più dei suoi componenti.

Nel caso di Consiglio di Amministrazione formato da due membri, qualora gli amministratori non siano d'accordo circa l'eventuale revoca di uno degli amministratori delegati, entrambi i membri del consiglio decadono dalla carica e devono entro 15 (quindici) giorni sottoporre alla decisione dei soci la nomina di un nuovo organo amministrativo.

Nel caso di nomina di più amministratori, al momento della nomina i poteri di amministrazione possono essere attribuiti agli stessi congiuntamente, disgiuntamente o a maggioranza, ovvero alcuni poteri di amministrazione possono essere attribuiti in via disgiunta e altri in via congiunta. In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina, sempre che si debba escludere che si

sia previsto un consiglio di amministrazione, in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intendono attribuiti agli amministratori disgiuntamente tra loro.

Nel caso di amministrazione congiunta, i singoli amministratori non possono compiere alcuna operazione, salvi i casi in cui si renda necessario agire con urgenza per evitare un danno alla società.

Qualora l'amministrazione sia affidata disgiuntamente a più amministratori, in caso di opposizione di un amministratore all'operazione che un altro intende compiere, competenti a decidere sull'opposizione sono i soci, che decidono con voto favorevole di coloro che rappresentano più della metà del capitale sociale.

Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

ARTICOLO 34 - RAPPRESENTANZA LEGALE

La firma sociale e la rappresentanza legale della società sono affidate anche in giudi-

zio all'Amministratore Unico.

In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza della cooperativa spetta al Presidente del Consiglio, al Vicepresidente ed ai consiglieri delegati, se nominati.

Nel caso di nomina di più amministratori, la rappresentanza della società spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione.

CONTROLLO CONTABILE

ARTICOLO 35 - ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

L'organo di controllo della società è costituito da un Collegio Sindacale o da un Sindaco Unico.

Nei casi di non obbligatorietà per legge di un organo di controllo, la scelta tra Collegio Sindacale o Sindaco Unico è operata per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente con decisione dei soci.

In ogni caso, si applicano, in quanto compatibili, gli articoli da 2397 a 2409 del codice civile e la normativa vigente in mate-

ria di organi di controllo. Le riunioni dell'organo di controllo possono tenersi anche con mezzi di telecomunicazione; in tal caso si applicano le disposizioni previste nel presente statuto in materia di organo amministrativo.

Nei casi di obbligatorietà per legge di un organo di controllo, la scelta tra Collegio Sindacale o Sindaco Unico è operata per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente da decisione dei soci. Si applica l'art. 2477, commi da 2 a 6 dell'art. 2477 del codice civile.

In ogni caso, si applicano, in quanto compatibili, gli articoli da 2397 a 2409 C.C. e la normativa vigente in materia di organi di controllo. Le riunioni dell'organo di controllo possono tenersi anche con mezzi di telecomunicazione; in tal caso si applicano le disposizioni previste nel presente statuto in materia di organo amministrativo. Sia nel caso in cui la nomina dell'organo di controllo non sia obbligatoria, sia nel caso in cui sia obbligatoria, qualora la società abbia ricavi o patrimonio netto pari o supe-

riore a un milione di Euro, l'organo di controllo è obbligatoriamente costituito dal Collegio Sindacale.

La revisione legale dei conti è esercitata dall'organo di controllo, che deve essere composto esclusivamente da revisori legali iscritti nell'apposito registro. Con decisione dei soci, la revisione legale dei conti può essere affidata, in alternativa all'organo di controllo, ad un revisore legale o ad una società di revisione, iscritti nell'apposito registro. La revisione legale dei conti deve essere necessariamente affidata ad un revisore legale o ad una società di revisione, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato.

Per la revisione legale dei conti si applicano le disposizioni previste in tema di società per azioni e dal D.Lgs. 27 gennaio 2010 n° 39 e relative disposizioni di attuazione.

SCIoglimento E ALTRE DISPOSIZIONI

ARTICOLO 36 - SCIoglimento

La Cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge nonché nei seguenti casi:

- impossibilità del raggiungimento dello scopo sociale;

- deliberazione dell'Assemblea dei soci in seduta straordinaria.

Nel caso si verifichi una delle suddette cause di scioglimento, gli amministratori ne daranno notizia mediante iscrizione di una corrispondente dichiarazione presso l'ufficio del Registro delle Imprese.

Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della Cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'Assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, dispone in merito alla determinazione del numero e dei poteri dei liquidatori, alla nomina degli stessi, al compenso e ai criteri di liquidazione.

L'Assemblea dispone inoltre in merito a quanto ora non previsto ma obbligatorio per legge.

La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'assemblea, assunta

" Dott. GIANMASSIMO SECHI NOTAIO